

**CORTE FEDERALE – C.U. n.11 del 13 luglio 2004**

Riunione del 5 luglio 2004

Dott. LUIGI DE FICCHY

Avv. FRANCO FABRIANI

Avv. CLAUDIO DI TULLIO

*Presidente estensore*

*Componente*

*Componente*

**CF/11 - Ricorso proposto il 9.06.2004 da ANTONIO DE MATTIA, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Nuova Virtus Pallavolo Paglieta nei confronti della decisione emessa dalla Commissione Appello Federale inserita nel Comunicato Ufficiale n. 50 del 4.06.2004 ed affissa all'albo in data 4.06.2004.**

**FATTO**

Durante la 2<sup>a</sup> gara, valevole per i *Play Off* per la promozione dal campionato maschile in B2 tra la Nuova Virtus Pallavolo Paglieta e la Impavida Ortona il giocatore di quest'ultima DE SANTIS LANFRANCO veniva ammonito durante il 4<sup>o</sup> Set per proteste. Essendo giunto alla 4<sup>a</sup> penalità il giocatore veniva squalificato dal Giudice Unico Regionale per n. 1 giornata con decisione affissa all'albo il 1<sup>o</sup> giugno 2004 (Comunicato Ufficiale n. 31).

Contro tale decisione ricorreva innanzi alla C.A.F. il DE SANTIS che con decisione affissa il 4.06.2004 annullava la sanzione emessa dal G.U.R., rilevando che nel rapporto dell'arbitro e nel Comunicato Ufficiale il DE SANTIS era stato genericamente sanzionato per proteste, senza che le stesse fossero espressamente indicate e senza che fosse chiarito il destinatario delle stesse.

La C.A.F. rilevava altresì che vi era dubbio sulla effettività del comportamento rilevante.

Nei confronti di tale provvedimento propone ricorso a questa Corte Federale la società Nuova Virtus Pallavolo Paglieta, rilevando che aveva interesse all'annullamento alla decisione della C. A.F. perché la decisione della stessa aveva permesso al giocatore DE SANTIS di disputare la 3<sup>a</sup> gara contro la società ricorrente, gara che era stata vinta dall'Impavida Ortona.

La ricorrente deduceva che la versione dei fatti del giocatore che affermava di aver manifestato il proprio disappunto nei confronti di un compagno di squadra e negava di aver protestato nei confronti del direttore di gara, a prescindere dalla sua veridicità, non escludeva che il giocatore

avesse violato la regola 21, punti 21.2 e 21.2.1 sul *Fair Play*. Rilevava che pertanto il comportamento scorretto del giocatore doveva comunque essere sanzionato con l'ammonizione e che pertanto in sede di omologa doveva comportare le penalità e la conseguente squalifica, così come decise dal G.U.R. in data 4.06.2004.

La ricorrente chiedeva che con l'annullamento della decisione della C.A.F. si disponesse conseguentemente in ordine alla ripetizione della 3<sup>a</sup> gara dei *Play Off*.

All'udienza del 5.07.2004 le parti concludevano come da separato verbale.

## **DIRITTO**

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Difatti l'articolo 19, comma 2 del Regolamento Giurisdizionale prevede che possano proporre ricorso solamente i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e personale. Nel caso di specie la società ricorrente non ha alcun interesse diretto, concreto e personale ma è solamente da considerare quale terzo portatore di interessi indiretti. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento Giurisdizionale è pertanto legittimata a proporre esclusivamente denuncia ma non gli è data la facoltà di proporre ricorso.

## **P.Q.M.**

la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso proposto. Dispone altresì l'incameramento della tassa.

Il Presidente

AFFISSO 15.7.04